

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo:
 - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto dei requisiti previsti, dal Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 16 giugno 2010, per il seguente motivo:
 - mancato deposito dell'autorizzazione del Prefetto, di cui al Titolo II "Criteri Infrastrutturali", punto 3), del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010;
- viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. di avere accertato a suo carico la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Prima Divisione 2010/2011;
- constatato che, avverso tali decisioni negative, la società REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010;
- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

de libera

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. della Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete